



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale n. 79 del 13 febbraio 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CAMPANIA 2014/2015 PER SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA
QUARTO TURNO (ANDATA: 18 FEBBRAIO 2015; RITORNO: 4 MARZO 2015)

Di seguito si pubblica il calendario del quarto turno, relativo alle gare di andata, completo dei campi di gioco, in programma **mercoledì 18 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00 (salvo diversa, specifica indicazione):**

1. SAN PRISCO	FUTSAL PIETRAMELARA	"CADUTI DI SUPERGA" – SAN PRISCO
2. VICTORIA MONTESARCHIO	REAL SAN NICOLA CALCIO	"A. ALLEGRETTO" - MONTESARCHIO
3. SPARTAK ECLANO 2013	POLISPORTIVA CALITRI	"NUOVO LANDO D'ELIA" - MIRABELLA ECLANO
4. SALVATORE DE JUDICIBUS	HISPANIKAL CALCIO	"S. FILOMENA" - MUGNANO DEL CARDINALE
5. VINCENTE GIRONE 9	AFRO NAPOLI UNITED	DA INDICARE (25/2)
6. VINCENTE GIRONE 11	REAL PALAZZO	DA INDICARE (25/2)
7. VALENTINO MAZZOLA	CERTOSA DI PADULA	CASIGNANO - PELLEZZANO
8. BORGO GROMOLA	NUOVA SAN VITO SAPRI	"S. APADULA" - GROMOLA - CAPACCIO

Le partite di ritorno si disputeranno **mercoledì 4 marzo 2015**.

* * * * *

COPPA CAMPANIA UNDER 17 FEMMINILE 2014/2015

GARA DI FINALE: NAPOLI CALCIO FEMMINILE – VIRTUS PARTENOPE

STADIO "VARONE" – SANT'ANTONIO ABATE

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015 – ORE 15.00

La gara di finale regionale della Coppa Campania Under 17 Femminile "Napoli Calcio Femminile – Virtus Partenope" si disputerà allo stadio "Varone" di Sant'Antonio Abate, mercoledì 18 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00.

Nell'ipotesi di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, verranno battuti i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

* * * * *

AMATORIALE TORNEO DELLE PROFESSIONI

4^a Giornata

COMM NOLA	- ARCHITETTI	2 - 1	
GIORNALISTI	- ASSICURATORI	0 - 6	
INGEGNERI E TEMPO LIBERO	- VETERINARI	4 - 0	

5^a Giornata

INGEGNERI	- VELLOTTI TEAM	3 - 0	
VETERINARI	- COMM NOLA	1 - 5	

* * * * *

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 12/2/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

AMATORIALE TORNEO DELLE PROFESSIONI

GARE DEL 28/1/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

SARDO GIUSEPPE	(GIORNALISTI)	BARBARINO VINCENZO	(ASSICURATORI)
SIMONETTI FRANCESCO	(COMM NOLA)	PRISCO GIOVANNI	(COMM NOLA)
DECIMO MASSIMO	(ARCHITETTI)	PISCOPO GENNARO	(ARCHITETTI)
SALAZAR DEMETRI	(ARCHITETTI)	MASCOLO GUGLIELMO	(ARCHITETTI)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARDO GIUSEPPE	(GIORNALISTI)	BARBARINO VINCENZO	(ASSICURATORI)
----------------	---------------	--------------------	----------------

GARE DEL 2/2/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

PETRILLO FIUSEPPE	(COOM TEMPO LIBERONA)	GIORDANO RAFFAELE	(VETERINARI)
-------------------	-----------------------	-------------------	--------------

GARE DEL 9/2/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPALICE VINCENZO	(INGEGNERI)
------------------	-------------

GARE DEL 11/2/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

PASCALE AGOSTINO	(VETERINARI)
------------------	--------------

GARE DI COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 12/ 2/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI SORBO ARMANDO (LAURENTINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

AMOROSI MICHELE (LAURENTINA) COPPOLA CARLO (LAURENTINA)
CARTA CARLO (SAN PRISCO) VISCUSO GAETANO (SAN PRISCO)

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

IANNOTTI MATTEO (LAURENTINA) BISCEGLIA ALESSANDRO (SAN PRISCO)
SBORDONE GIUSEPPE (SAN PRISCO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

POSSEMATO ANTONIO (LAURENTINA) MENDITTO LORENZO (SAN PRISCO)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RECLAMO CALCIO CAMPANO GIOVANI – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE / CALCIO CAMPANO GIOVANI DEL 31/1/2015

Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla società Calcio Campano Giovani, preso atto di quanto riferito dal d.d.g. in sede di audizione, nonché tenendo conto dei documenti ufficiali depositati ed allegati al referto di gara, ritenendo non risolutive le motivazioni adottate dalla società reclamante

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto e di confermare i provvedimenti adottati da questo Giudice e pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12/02/2015, pag. 1579. Si dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata.

* * * * *

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA – C.U. N. 78 DEL 12 FEBBRAIO 2015, PAGG. 1569 E 1570

GIRONE C - 3 Giornata - R

AURELIO MASSIMO PACILLO	- SPORTING PAGO VEIANO 2011	4 - 4
-------------------------	-----------------------------	-------

LEGGASI

GIRONE C - 3 Giornata - R

AURELIO MASSIMO PACILLO	- SPORTING PAGO VEIANO 2011	RINV.
-------------------------	-----------------------------	-------

* * * * *

GIRONE D - 3 Giornata - R

VIS ARIANO CALCIO	- SERINO 1928	N.P.
-------------------	---------------	------

LEGGASI

GIRONE D - 3 Giornata - R

VIS ARIANO CALCIO	- SERINO 1928	RINV.
-------------------	---------------	-------

* * * * *

Ritardi del 1/2/2015		
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	-AURELIO MASSIMO PACILIO	N.P.

LEGGASI

Ritardi del 1/2/2015		
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	-AURELIO MASSIMO PACILIO	4 - 4

* * * * *

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. N. 78 DEL 12 FEBBRAIO 2015, PAG. 1581

GARE DELL'8 FEBBRAIO 2015 – A CARICO DI CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

D URSO LUCA (VIRTUS OTTAVIANO)

LEGGASI

AMMONIZIONE (I INFR)

D URSO ROBERTO (VIRTUS OTTAVIANO)

* * * * *

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 78 DEL 12 FEBBRAIO 2015, PAG. 1587

GARE DELL'8 FEBBRAIO 2015 – A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

Euro 75,00 PREPEZZANESE
Propri sostenitori ingiuriavano l'arbitro per tutta la durata della gara.

LEGGASI

Euro 35,00 PREPEZZANESE
Propri sostenitori offendevano l'arbitro per tutta la durata della gara.

* * * * *

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA – C.U. N. 78 DEL 12 FEBBRAIO 2015, PAG. 1595

GARE DEL 2 FEBBRAIO 2015 – A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

Euro 85,00 AURELIO MASSIMO PACILLO
Sostenitori della società ospitante proferivano reiteratamente ingiurie nei confronti dell'arbitro; per mancanza acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

LEGGASI

Euro 85,00 FOOTBALL CLUB PAOLISI
Sostenitori della società ospitante proferivano reiteratamente ingiurie nei confronti dell'arbitro; per mancanza acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

* * * * *

AMMONIZIONE (I INFR)

RUGGIERO SABATINO (AURELIO MASSIMO PACILLO) CRISCI PIO (AURELIO MASSIMO PACILLO)

LEGGASI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUGGIERO SABATINO (FOOTBALL CLUB PAOLISI)

CRISCI PIO

(FOOTBALL CLUB PAOLISI)

* * * * *

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.U. n. 78 DEL 12 FEBBRAIO 2015, PAG. 1601

GARE DELL'8 FEBBRAIO 2015 – A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 8/ 3/2015

PARISI GIANPIERO (SPORTING FUTSAL LIMATOLA)

LEGGASI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 8/ 3/2015

TESCIONE GIOVANNI (SPORTING FUTSAL LIMATOLA)

* * * * *

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: VIS ARIANO CALCIO

Letta l'istanza della Società Vis Ariano Calcio a suo tempo inflitta alla stessa per l'assenza sia del medico sociale e sia di una ambulanza, visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta Società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. N° 1 del 4 luglio 2014 Pagina 93; per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 100.00 a carico della Società Vis Ariano Calcio pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 40 del 6 novembre 2014 Pagina 710.**

COPPA CAMPANIA DI PRIMA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: GALLUCCESE CALCIO 2010

Il G.S.T., letta l'istanza della società Gallucce Calcio 2010 intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 50.00 a carico della società Gallucce Calcio 2010 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 9 ottobre 2014 Pagina 530.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: REAL CANCELLO ARNONE

Il G.S.T., letta l'istanza della società Real Cannello Arnone intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 50.00 a carico della società Real Cannello Arnone pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 9 ottobre 2014 Pagina 530.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: BONITO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Bonito intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 50.00 a carico della società Bonito pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 Pagina 1452.**

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: SPORTING SALA CONSILINA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Sporting Sala Consilina intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Sporting Sala Consilina pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6 novembre 2014 Pagina 722.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: BARCA ERCOLANESE

Il G.S.T., letta l'istanza della società Barca Ercolanese intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Barca Ercolanese pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 5 febbraio 2015 Pagina 1524.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CASAMARCIANO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Casamarciano intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Casamarciano pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015 Pagina 1394.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: SALVATORE DE JUDICIBUS

Il G.S.T., letta l'istanza della società Salvatore De Judicibus intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Salvatore De Judicibus pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 13 novembre 2014 Pagina 781.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: UNITED SANGIOVANNESE

Il G.S.T., letta l'istanza della società United Sangiovese intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società United Sangiovese pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20 novembre 2014 Pagina 840.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CALIGO NOCERA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Caligo Nocera intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Caligo Nocera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 Pagina 1459.**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CASALE DI TEANO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Casale Di Teano intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Casale Di Teano pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 15 gennaio 2015 Pagina 1328.**

CAMPIONATO UNDER 17

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: VIGOR ATRIPALDA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Vigor Atripalda intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per ritardo d'inizio gara; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 15.00 a carico della società Vigor Atripalda pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20 novembre 2014 Pagina 844.**

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CALPAZIO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Calpazio intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Calpazio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 27 novembre 2014 Pagina 898.**

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: ACLI SEI DO KAN

letta l'istanza della società Acli Sei Do Kan, esperiti gli opportuni accertamenti e preso atto che la Società Acli Sei Do Kan ha ottemperato agli obblighi richiesti, in quanto il grave ritardo d'inizio gara non è da imputare alla società innanzi citata, **revoca la sanzione di € 15,00 comminata alla società Acli Sei Do Kan come da C.U. n. 69 del 15 gennaio 2015 Pagina 1335.**

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: ALFATERNA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Alfaterna intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Alfaterna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 27 novembre 2014 Pagina 913.**

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: SANT ANTONIO ABATE

Il G.S.T., letta l'istanza della società Sant Antonio Abate intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Sant Antonio Abate pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6 novembre 2014 Pagina 728.**

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: FULGOR SANGIORGIO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Fulgor Sangiorgio intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Fulgor Sangiorgio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 5 febbraio 2015 Pagina 1532.**

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: ALFATERNA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Alfaterna intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti, altresì, opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98,

per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di € 25.00 a carico della società Alfaterna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 5 febbraio 2015 Pagina 1532.** Pertanto, **l'ammenda di euro 65,00 pubblicata sul comunicato innanzi citato, pagina 1532, deve intendersi di €40,** ammenda che non tiene conto della sanzione dovuta all'assenza della forza pubblica.

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA
ISTANZA DELLA SOCIETÀ: ROCCHESE

Il G.S.T., letta l'istanza della società Rocchese intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti, altresì, opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di € 25.00 a carico della società Rocchese, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 30 ottobre 2014 Pagina 673.** Pertanto, **l'ammenda di euro 100,00 pubblicata sul comunicato innanzi citato, pagina 673, deve intendersi di €75,** ammenda che non tiene conto della sanzione dovuta all'assenza della forza pubblica.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 C/2
ISTANZA DELLA SOCIETÀ: FOOTBALL CLUB MARACANA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Football Club Maracana intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per ritardo d'inizio gara; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Football Club Maracana pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 23 ottobre 2014 Pagina 631.**

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 C/2
ISTANZA DELLA SOCIETÀ: JUNIOR DOMITIA

Il G.S.T., letta l'istanza della società Junior Domitia intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per ritardo d'inizio gara; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; ; **revoca la sanzione dell'ammenda di € 25.00 a carico della società Junior Domitia , pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 16 ottobre 2014 Pagina 567.** Pertanto, **l'ammenda di euro 100,00 pubblicata sul comunicato innanzi citato, pagina 567, deve intendersi di €75,** ammenda che non tiene conto della sanzione dovuta all'assenza della forza pubblica.

CALCIO A 5 JUNIORES
ISTANZA DELLA SOCIETÀ: PIGNATARO MAGGIORE

Il G.S.T., letta l'istanza della società Pignataro Maggiore intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per ritardo d'inizio gara; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Pignataro Maggiore pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 22 gennaio 2015 Pagina 1411.**

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 JUNIORES
ISTANZA DELLA SOCIETÀ: PIGNATARO MAGGIORE

Il G.S.T., letta l'istanza della società Pignataro Maggiore intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per ritardo d'inizio gara; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della società Pignataro Maggiore pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 Pagina 1477.**

Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 13 febbraio 2015.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Vincenzo Pastore